

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AI
SENSI DELLA LEGGE 104/1992
ANNO SCOLASTICO 2016/2017**

L'anno duemilasedici, addì ____ del mese di ottobre alle ore ____ in Susa, nell'Ufficio Comunale

PREMESSO

- Che con deliberazione consiliare n. 23 in data 28 luglio 2015 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità predisposto d'intesa tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni del Territorio, le Unioni Montane Valle Susa, Alta Valle Susa, Comuni Olimpici Via Lattea, Val Sangone, la Comunità Montana del Pinerolese e di Perosa Argentina, il Consorzio dei Servizi Socio assistenziali Valle di Susa, l'A.S.L. TO 3 e gli Istituti Scolastici, e che lo stesso è stato debitamente sottoscritto;
- Che il punto 5.5. specifica gli impegni a carico dei Comuni firmatari e che tra questi alla lettera l) è prevista l'assistenza specialistica in orario scolastico richiesta dall'Unità Valutativa Multidisciplinare;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 50 del 5 ottobre 2016 si individuata l'Associazione affidataria del servizio e si è approvata la bozza convenzione per l'attività di assistenza specialistica in ambito scolastico richiesta all'Amministrazione Comunale dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori;

TRA

Grazia PENT, nata a Villar Focchiardo (TO) il 15/04/1957, Responsabile dell'Area Amministrativa, la quale agisce in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Susa, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) della Legge 267/2000

E

Maria Paola MARTINASSO, nata ad Avigliana (TO) il 27/01/1964, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione Socio-Culturale ONLUS "ANTARES" con sede in Susa (TO) – Via Montello n. 73 – Codice Fiscale 96033370014

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1-OGGETTO

L'attività di Assistenza specialistica richiesta dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori consiste nella messa a disposizione del seguente personale:

- ✓ un Educatore Professionale per i seguenti minori: (ai fini del rispetto del disposto del d.lgs. 196/2003 in materia di privacy, vengono indicati i codici anagrafici dei soggetti)
 - 11649 – ore 10 settimana
 - 12064 – ore 10 settimana
 - 13595 – ore 10 settimana
 - 10731 – ore 8 settimana
 - 11482 – ore 6 settimana
 - 13051 – ore 6 settimana
 - 10726 – ore 5 settimana
 - 12723 – ore 5 settimana
 - 12333 – ore 4 settimana
 - 11164 – ore 4 settimana

- 10965 – ore 4 settimana
- 13192 – ore 4 settimana

- ✓ Un Operatore Socio Sanitario per i seguenti minori: (ai fini del rispetto del disposto del d.lgs. 196/2003 in materia di privacy, vengono indicati i codici anagrafici dei soggetti)
 - 11076 – ore 8 settimanali

ART. 2- PERSONALE

Il personale educativo impiegato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere compiuto 18 anni
- Essere in possesso dei requisiti richiesti sia per il profilo di Educatore Professionale e che per quello di Operatore Socio Sanitario
- Essere in regola con le vigenti norme sanitarie locali
- Essere consapevole di operare in ambito educativo-ricreativo e a contatto diretto con i minori, quindi presentarsi e comportarsi in modo adeguato per quanto concerne la pulizia, il vestiario, il modo di esprimersi e di atteggiarsi
- Relazionarsi in modo collaborativo con il personale docente.

L'ideoneità del personale – adeguatamente preparato per il tipo di servizio richiesto e dotato della dovuta esperienza e professionalità – è accertata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a garantire la massima puntualità nello svolgimento dell'attività da parte degli educatori e la continuità della medesima da parte degli stessi educatori, quale elemento importante ai fini della qualità dell'attività, salvo sporadiche assenze giustificate. Nel caso di assenza degli educatori, dovrà essere comunque garantita la sostituzione, così come si dovrà provvedere alla sostituzione degli stessi nel caso in cui, a giudizio concorde delle parti, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento degli interventi in oggetto.

ART. 3- PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi, di cui all'attività in oggetto, devono essere effettuati negli orari stabiliti e concordati con gli Istituti Comprensivi di Susa, di Bussoleno e "G. Matteotti" di Rivoli.

Qualsiasi comportamento scorretto o inadeguato degli educatori durante l'espletamento del servizio assegnato sarà tempestivamente segnalato e contestato all'Associazione. Se detto comportamento sarà reiterato, dopo la seconda contestazione, l'Associazione sarà obbligata a sostituire l'operatore.

ART. 4 – CONTROLLI

Il Comune di Susa e gli Istituti Comprensivi di Susa, di Bussoleno e "G. Matteotti" di Rivoli hanno ampie facoltà di controllo in merito all'attività svolta dagli educatori assegnati dall'Associazione ed al rispetto, da parte della stessa, di tutte le norme contrattuali nei confronti degli educatori medesimi riferite alle ONLUS.

L'eventuale inosservanza delle norme che regolano l'esecuzione dell'attività dovrà essere contestata all'Associazione, la quale dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

L'Associazione ha la facoltà di risolvere la convenzione dopo aver accertato gravi violazioni alle norme di cui alla presente convenzione.

ART. 5 – RISERVATEZZA

L'Associazione si impegna, a nome degli educatori impiegati, a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono delle prestazioni dell'attività in oggetto.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L'attività si svolgerà nel periodo dal 10 ottobre 2016 al 9 giugno 2017 e sarà legata al calendario scolastico;

Alla fine di tale periodo la convenzione scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcuna disdetta.

ART. 7 - CORRISPETTIVO DELL'ATTIVITA'

Il compenso orario è fissato nella misura di euro 11,00, IVA esente, per n. 8 ore settimanali per l'Operatore Socio Sanitario e di euro 12,00 per n. 76 ore settimanali di un Educatore Professionale.

L'importo complessivo presunto della convenzione, riferito all'intera durata dell'attività, è di € 31.000,00, IVA esente.

Il pagamento per le prestazioni di cui alla presente convenzione è effettuato dall'Amministrazione Comunale mensilmente a seguito di presentazione di regolare documentazione.

Il costo del servizio sarà a carico dell'Amministrazione Comunale di Susa.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte di comune accordo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile si farà ricorso al Foro di Torino.

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione non potrà subappaltare o concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione.

L'Associazione dovrà uniformarsi a tutte le condizioni di legge e di regolamenti riguardanti l'esecuzione della presente convenzione.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Grazia PENT

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSOCIAZIONE
Maria Paola MARTINASSO